

*1) Buongiorno, in riferimento all'offerta economica si chiede conferma che nell'allegato 6 alla voce Percentuale di ribasso offerta bisogna indicare il ribasso % da applicare alla base d'asta pari a 4%.*

**RISPOSTA:** Egregio operatore economico, si conferma che il ribasso di gara, considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, deve essere formulato con riferimento alla sola percentuale di rivalsa (Fee d'Agenzia), pari al 4% (quattroper cento) IVA esclusa degli emolumenti previsti per il personale somministrato – ovvero pari a complessivi euro 28.795,60 – relativa a tutte le voci di costo che l'operatore economico deve sostenere per lo svolgimento delle prestazioni, ivi compresi i costi della manodopera, stimati in € 4.050,00.

*2) In riferimento al punto 7.3 del disciplinare REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE; si chiede conferma che per soddisfare il requisito sia sufficiente dichiarare di uno o più contratti di servizi di somministrazione di lavoro svolti nel triennio precedente di importo complessivo (somma dei contratti dichiarati) pari a 750.000,00;*

**RISPOSTA:** Come puntualmente indicato dall'art. 7.3 del disciplinare di gara, per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale, è necessario dichiarare l'esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della procedura di gara, di uno o più contratti analoghi di importo complessivo (somma dei contratti dichiarati) di € 750.000,00. Per contratti analoghi si intendono quelli relativi alla somministrazione di personale a tempo determinato a Pubbliche Amministrazioni e/o Committenti privati.

*3) Relativamente alla registrazione del contratto ai diritti di segreteria nonché di tutte le spese inerenti la stipula, nessuna esclusa, siamo a richiedervi di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo;*

**RISPOSTA:** Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, pertanto, le spese di registrazione sono dovute solo se necessarie in caso contenzioso, per le altre spese si rimanda alle tariffe inerenti all'imposta di bollo di cui Tabella A annessa all'allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023.

*4) Ai sensi dell'art.40, comma 8, del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente;*

**RISPOSTA:** Nel capitolato speciale di appalto, all'art. 6 - rubricato "Procedura di stipula dei contratti specifici" - è ben specificato che "Il personale somministrato verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica dal medico competente dell'ente (ovvero l'Agenzia Campania Turismo), applicando i protocolli aziendali. Tutti gli accertamenti sanitari, così come l'applicazione della sorveglianza sanitaria periodica, sono a carico del committente (ovvero l'Agenzia Campania Turismo)".

**5)** Chiediamo conferma che a saranno a carico dell'Agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D. Lgs. 81/2008;

**RISPOSTA:** Come previsto dalle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del Capitolato speciale di appalto, nonché dall'art. 35, comma 4, primo capoverso, del D. Lgs. n. 81/2015 e dall'art. 40 del CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Somministratore (Agenzia del lavoro) ha l'obbligo, "tra l'altro", di:

- informare i lavoratori in somministrazione sui rischi generali per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva in generale;
- informare i lavoratori, attraverso il contratto di lavoro o la lettera di incarico, sui nominativi dei responsabili di riferimento e sulle procedure da seguire, ai sensi di quanto specificamente previsto dall' art. 40, comma 3, del CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro;
- formare ed addestrare i lavoratori in somministrazione all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

**6)** In riferimento al personale già impiegato da codesta stazione appaltante nel disciplinare è indicato n. dei lavoratori attivi con contratto di somministrazione è pari a 36; Monte ore massimo per risorsa: 36 ore settimanali; Inquadramento dei suddetti lavoratori: C.C.N.L. - Comparto del personale Funzioni locali, Area degli operatori esperti; Area degli istruttori, Area dei funzionari; chiediamo la possibilità di ricevere le seguenti informazioni:

- l'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
- la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
- l'attuale fornitore
- Margine (tariffa, ribasso percentuale) di aggiudicazione;
- eventuali agevolazioni contributive in dote ai lavoratori e riconosciute all'Ente.

**RISPOSTA:**

- inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni: 1 operatore esperto con funzioni di supporto amministrativo; 1 istruttore con funzioni di addetto alle attività di comunicazione e grafica; 26 istruttori con mansioni di addetti agli infopoint dell'Agenzia;
- si conferma che tale personale è già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, oltre che idoneo alla mansione;
- l'attuale fornitore è la Tempor S.p.A.- Agenzia per il Lavoro, partita I.V.A. 12015820157;
- margine (tariffa, ribasso percentuale ) di aggiudicazione: al riguardo si specifica che gli atti di definizione della precedente procedura di gara sono consultabili al link [https://gare.agenziacampaniatourismo.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_bandi\\_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Esiti/view.action&currentFrame=7;](https://gare.agenziacampaniatourismo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Esiti/view.action&currentFrame=7;)
- eventuali agevolazioni contributive in dote ai lavoratori e riconosciute all'Ente: allo stato non risultano.

**7)** *Premesso che il valore complessivo dell'accordo quadro, per la durata di mesi 12 è pari a ad 748.685,00 I.V.A. esclusa, (di cui costo del lavoro del personale somministrato in 719.890,00, e margine a d'Agenzia, soggetta a ribasso, è pari al 4% IVA esclusa ovvero pari a complessivi euro 28.795,60 ) è risultato di una stima del fabbisogno di personale , chiediamo la possibilità di chiarire:*

*- n. di unità stimate:*

*- monte ore annuo per profilo:*

*- monte ore totale stimato:*

*- tariffa oraria utilizzata per la stima del costo totale del lavoro del personale somministrato in euro 719.890,00.*

**RISPOSTA:** Fermo restando quanto previsto dalla lex specialis di gara e ribadito, in particolare, che, nella formulazione dei fabbisogni relativi ai singoli contratti specifici, l'Ente, nei limiti del budget previsto, si riserva di richiedere ulteriori categorie professionali che dovessero rendersi necessarie, diverse da quelle indicate nel capitolato speciale di appalto e che, solo in sede di esecuzione, l'Agenzia Campania Turismo, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro, procederà, di volta in volta, mediante una richiesta preliminare a definire il fabbisogno, in termini di monte ore e/o di unità lavorative, di personale in somministrazione, con indicazione della categoria, dei profili professionali, del monte ore e/o del numero delle risorse richieste, allo stato, si comunica:

*- n. di unità: 28, con la qualifica di istruttore o operatore esperto;*

*- monte ore mensile per profilo: 25/36 ore*

*- monte ore totale stimato: 750*

*- tariffa oraria utilizzata per la stima del costo totale del lavoro del personale somministrato: vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali.*

In relazione al fabbisogno stimato, sulla base delle figure attualmente somministrate presso l'Agenzia, la tariffa oraria da utilizzare è quella inerente alla area degli istruttori, cat. C1.

**8)** *Chiediamo conferma che qualora la polizza fideiussoria sia provvista di doppia firma digitale (Garante Società Assicuratrice e Concorrente) non sarà necessaria la "Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso" firmata digitalmente dal Concorrente.*

**RISPOSTA:** Si conferma

**9)** *Non risulta caricato tra la documentazione disponibile a portale l'allegato "Tabella Retributiva A", nominato all'art. 10 del disciplinare (pag. 18). Si chiede pertanto il caricamento dell'allegato tra la documentazione di gara.*

**RISPOSTA:** Si chiarisce che l'articolo 10 del disciplinare di gara, primo capoverso, al fine di determinare il costo della manodopera e gli oneri inerenti al personale dipendente dell'Agenzia del Lavoro incaricato del servizio, fa riferimento alla Tabella retributiva A del contratto collettivo nazionale CCNL Commercio 2023. Pertanto, si invitano gli operatori economici alla consultazione del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi 2023.

**10)** *Relativamente al costo delle ferie da rifatturare al godimento delle stesse, si chiede conferma che in caso di cessazioni dei lavoratori, laddove la quota di ratei ferie maturata non è stata completamente goduta, saranno comunque rifatturabili alla stazione appaltante tali ratei residui non goduti.*

**RISPOSTA:** Si conferma

**11)** *Relativamente ai criteri offerta tecnica C tempistica avvio servizio, sostituzione personale, chiediamo conferma che l'unità di misura minima oggetto della valutazione sia pari ad un giorno lavorativo*

**RISPOSTA:** Si conferma

**12)** *Dalla lettura della documentazione di gara emerge che l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica è basata sulla solo FEE % mentre, al contempo, manca l'indicazione dell'importo del costo del lavoro ordinario orario quale base su cui dovrà essere applicato il suddetto mark up. La necessità da parte della Stazione Appaltante di quantificare correttamente il costo del lavoro già in fase di elaborazione del bando di gara risponde ad una triplice esigenza: 1. salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati; 2. acquisire l'offerta realmente più vantaggiosa per l'Amministrazione; 3. consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro. In tal senso, si è espressa anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Parere n. 56 dell'11 marzo 2010, v. Appendice) che ha considerato illegittimo, in quanto non conforme ai principi in materia di contratti pubblici, l'operato di una stazione appaltante, che non avendo determinato in modo corretto il costo del lavoro, ha assegnato il servizio di somministrazione sulla base del solo margine d'intermediazione: la valutazione delle offerte ha finito col basarsi unicamente sul cd. margine di agenzia, giungendo paradossalmente a premiare l'agenzia che ha offerto un prezzo orario complessivo (comprensivo, cioè, del costo del lavoro e del margine di agenzia) più alto e violando i principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialità dell'azione amministrativa. Infatti, gare formulate con questi criteri sono spesso aggiudicate a pochi centesimi di margine: l'Agenzia assegnataria infatti è libera, perché non diversamente previsto negli atti, di ricomprendere nella voce di costo del lavoro elementi che per la loro natura aleatoria dovrebbero viceversa essere considerati, in fase di formulazione dell'offerta, nel compenso dell'Agenzia (ad esempio il rischio per l'assenza dei propri dipendenti per malattia, infortunio, congedi etc.) o fatturati al verificarsi come nel presente Bando. In tal modo, oltre a non attenersi alle previsioni dell'art. 30 del CCNL delle APL dove si evincono quali sono le voci di costo ordinario e quali al verificarsi, si va incontro ad un duplice rischio: 1. Si andrebbero a compensare all'aggiudicatario i costi dell'assenteismo, che sarebbero spalmati nel costo orario del lavoro lasciando discrezionalità ai partecipanti nella definizione del relativo impatto, e su di essi verrebbe riconosciuto anche il margine d'agenzia, in contrapposizione con quanto previsto dalla lex specialis di gara;*

*2. Si verificherebbe una non corretta imputazione ai fini Iva che, per il servizio di somministrazione di lavoro, va corrisposta sul margine di servizio.*

*Inoltre, ai fini della corretta definizione del costo orario del lavoro per i lavoratori in somministrazione, ai sensi del succitato art. 30 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro, si evidenzia che il divisore*

*convenzionale mensile viene inderogabilmente calcolato moltiplicando le ore settimanali (in questo caso 36 ore) per 52 settimane diviso 12 mesi che, nel caso di specie, sarà pari a 156 h/mese. Ciò determina, per i profili professionali richiesti nella procedura in oggetto, i seguenti valori orari per l'ora ordinaria dell'Area Istruttori come da allegato.*

*Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire la corretta partecipazione alla procedura, in prima ipotesi si chiede di pubblicare la base di costo orario per tutti i livelli di interesse sulla quale applicare la FEE %; in alternativa, si chiede di modificare il criterio di attribuzione del punteggio economico valutando la tariffa oraria omnicomprensiva per l'ora ordinaria.*

**RISPOSTA:** Si precisa che il trattamento retributivo è quello previsto, per i vari profili professionali indicati nella tabella di cui all'articolo 3 del Capitolato, dal CCNL del personale del comparto Funzioni Locali vigente. Come indicato negli atti di gara, l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro, per il periodo di 12 mesi è pari ad euro 748.685,00, oltre I.V.A. e comprende gli emolumenti al personale somministrato che la stazione appaltante ha stimato in € 719.890,00, calcolati, appunto, sulla base degli elementi presenti nel CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali vigente.

La base di costo orario per tutti i livelli di interesse va determinata secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021, con riferimento alle categorie dell'area degli operatori esperti (ex B1), dell'area degli istruttori (ex C1) e di quella dei Funzionari (ex D1), tenendo conto che, allo stato, presso l'Agenzia sono somministrati n. 1 operatore esperto e n. 27 istruttori e che tale configurazione rappresenta verosimilmente il fabbisogno anche durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

**13)** *Rispetto a quanto indicato all'interno dell'art.4: "Assenze legittime previste ai sensi di Legge e disciplinate dal CCNL (ferie, festività sopresse malattia, infortunio, maternità, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) e non comprese nel Costo Orario"; chiediamo la cortesia di confermare dunque, che esse verranno fatturate separatamente, senza applicazione di margine e che non dovranno essere incluse all'interno del costo delle ore ordinarie;*

**RISPOSTA:** A mente del citato art. 4 del Capitolato speciale, i citati elementi dovranno essere rappresentati in fattura separatamente, senza applicazione della percentuale di rivalsa d'agenzia.

**14)** *Chiediamo rispetto a quanto riportato nell' art. 3: "Nella formulazione dei fabbisogni relativi ai singoli contratti specifici, l' ente si riserva di richiedere ulteriori categorie professionali che dovessero rendersi necessarie, diverse da quelle indicate nella precedente tabella, ricomprese nel vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali", chiediamo di chiarire se le "ulteriori categorie" di cui sopra , facciano riferimento a figure il cui livello retributivo è maggiore o inferiore a quelli già indicati all'interno della tabella dell'art.3 del capitolato.*

**RISPOSTA:** Il ricorso ad "ulteriori categorie" è meramente eventuale e assolutamente residuale, per cui le categorie da considerare sono quelle indicate nella tabella di cui all'articolo 3 del capitolato speciale di appalto. Nel caso, l'Agenzia potrebbe fare ricorso a categorie inferiori rispetto a quelle

già indicate nella tabella di cui all'art.3 del capitolato, che comprende l'area degli operatori esperti (ex B1), dell'area degli istruttori (ex C1) e di quella dei Funzionari (ex D1).

**15)** *Chiediamo la cortesia di chiarire a quali livelli retributivi fanno riferimento le figure indicate nella tabella dell'art.3 del capitolato. Ad esempio, nella tabella sopracitata si fa riferimento mansione amministrazione categoria CCNL B/C e non riusciamo ad individuare con esattezza il livello retributivo da applicare. Si rappresenta, infatti, che l'attuale CCNL prevedere non più categorie ma Aree (Elevata professionalità, Funzionari, Istruttori, operatori esperti e Operai) e quindi chiediamo di specificare meglio per ogni mansione richiesta ( tabella art. 3 capitolato) a quale area si debba fare riferimento. (si allega tabella retributiva)*

**RISPOSTA:** Nella tabella di cui all'articolo 3 del capitolato speciale di appalto si fa riferimento alle categorie dell'area degli operatori esperti (ex B1), dell'area degli istruttori (ex C1) e di quella dei Funzionari (ex D1); per completezza, si rappresenta che, allo stato, presso l'Agenzia sono somministrati n. 1 operatore esperto e n. 27 istruttori e che tale configurazione rappresenta verosimilmente il fabbisogno anche durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

**16)** *Chiediamo conferma che la voce Inail applicata alle 40 unità, sia la 0722.*

**RISPOSTA:** Si conferma

**17)** *Si chiede di confermare che tra le riduzioni previste in tema di garanzia provvisoria sia ricompresa, oltre alla riduzione del 30% dell'importo garantito per possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, anche quella del 20% per il possesso di certificazione elencata all'Allegato II.13 dell'art. 106 co. 8 d.lgs. 36/2023.*

**RISPOSTA:** Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del disciplinare di gara "L'importo della garanzia è ridotto nei termini e secondo le misure massime previsti dall' art. 106, comma 8, del Codice". Pertanto gli operatori che posseggano una o più delle certificazioni o marchi tra quelli previsti dall'allegato II.13 al codice possono usufruire della riduzione del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del citato comma 8 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, con la precisazione che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

**18)** *In riferimento all'art. 7 del Capitolato al punto "gestire la turnazione del personale addetto ai servizi di accoglienza ed informazione turistica per garantire la copertura durante l'apertura degli infopoint" Chiediamo la cortesia di chiarire se la responsabilità della gestione dei turni lavorativi mensili dei somministrati che lavoreranno all'infopoint, sia in capo all'APL.*

**RISPOSTA:** Si conferma che l'Agenzia per il Lavoro che risulterà aggiudicataria dell'accordo quadro è obbligata, assumendone la responsabilità, alla gestione dei turni lavorativi mensili dei somministrati addetti ai servizi di comunicazione ed informazione turistica presso gli infopoint dell'Agenzia Campania Turismo.

**19)** *Si chiede gentile conferma che l'unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all'Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l'addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione [...].*

**RISPOSTA:** Come previsto dalle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del Capitolato speciale di appalto, nonché dall'art. 35, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. n. 81/2015 e dall'art. 40 del CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Somministratore (Agenzia del lavoro) ha l'obbligo, "tra l'altro", di:

- informare i lavoratori in somministrazione sui rischi generali per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva in generale;
- informare i lavoratori, attraverso il contratto di lavoro o la lettera di incarico, sui nominativi dei responsabili di riferimento e sulle procedure da seguire, ai sensi di quanto specificamente previsto dall' art. 40, comma 3, del CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro;
- formare ed addestrare i lavoratori in somministrazione all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

**20)** *In considerazione dell'applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati; B) Tipologia dei contratti in essere, se a tempo determinato o indeterminato, per i lavoratori somministrati; C) Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato; D) di conoscere la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati; E) quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni;*

**RISPOSTA:** Attualmente presso l'Agenzia risultano somministrati le seguenti risorse:

- n. 1 operatore esperto con funzioni di supporto amministrativo; 1 istruttore con funzioni di addetto alle attività di comunicazione e grafica; 26 istruttori con mansioni di addetti agli infopoint dell'Agenzia;
- tutti i contratti inerenti alle su indicate figure sono a tempo determinato, con scadenza al 16 febbraio 2025 e facoltà di rinnovo da parte dell'Agenzia;
- per quanto concerne l'anzianità di servizio, si ribadisce che i contratti di somministrazione in essere sono a tempo determinato e sono stati interrotti una o più volte. La data di inizio di utilizzazione delle risorse attualmente somministrate è la seguente:

- n. 4 istruttori dal gennaio 2020;
- n. 5 istruttori dall'agosto 2020;
- n. 1 istruttore dal giugno 2020;
- n. 1 istruttore dall'ottobre 2020;
- n. 1 istruttore dal dicembre 2020;
- n. 1 istruttore dal luglio 2021;
- n. 1 istruttore dal marzo 2022;
- n. 1 istruttore dal giugno 2022;
- n. 1 istruttore dal luglio 2022;
- n. 1 istruttore dall'agosto 2022;
- n. 2 istruttori dal maggio 2023;
- n. 1 istruttore dal luglio 2023;

- n. 1 istruttore dal marzo 2024;
- n. 4 istruttori dal luglio 2024;
- n. 1 istruttore dal settembre 2024
- n. 1 operatore esperto dall'ottobre 2024;
- n. 1 istruttore dal dicembre 2024.

- per quanto concerne la percentuale di assenteismo, si specifica che nell'ultimo anno non risultano assenze non giustificate

**21)** *In riferimento alle risorse per le quali troverà applicazione l'istituto della clausola sociale, chiediamo di poter conoscere il pregresso temporale maturato in virtù dei precedenti contratti, nonché l'agenzia che attualmente la somministrazione e la percentuale del margine di agenzia applicata;*

**RISPOSTA:** Si rimanda alle risposte già formulate rispetto agli analoghi quesiti di cui ai precedenti punti n. 6) e n. 20)

**22)** *In riferimento alla relazione tecnica, si chiede conferma che gli allegati (ad esempio cv del team, progetti formativi, ecc), potranno essere allegati in aggiunta alle 30 facciate, senza concorrere al raggiungimento del limite numerico di facciate;*

**RISPOSTA:** Si conferma

**23)** *In riferimento alla tabella dei criteri di valutazione della relazione tecnica, si chiede conferma che al criterio lettera c) TEMPISTICA AVVIO SERVIZIO, SOSTITUZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, l'Operatore economico debba indicare una tempistica espressa in ore, e non anche in frazioni di ore;*

**RISPOSTA:** Si conferma.

**24)** *Si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale e addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008;*

**RISPOSTA:** Si rimanda a quanto chiarito rispetto agli analoghi quesiti di cui al punto 5) ed al punto 19).

**25)** *Relativamente alla ritenuta dello 0,5 applicata evidenziamo quanto segue. Sebbene il codice degli appalti abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente " In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , questo non trova applicazione nell'istituto che ci*



*interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto. La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale. E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione. In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie;*

**RISPOSTA:** Si conferma che la previsione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 9 del capitolato speciale deve ritenersi come non apposta, per cui il pagamento della fattura mensile, emessa a seguito dell'invio da Parte dell'Agenzia della scheda attestante la regolare esecuzione della risorsa in somministrazione, sarà effettuato per intero

**26)** *Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);*

**RISPOSTA:** Si conferma che in caso di recesso anticipato o di risoluzione dell'accordo quadro ovvero in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, saranno fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro.

**27)** *Si chiede conferma che le risorse presteranno servizio su 5 giorni a settimana;*

**RISPOSTA:** Si conferma, con la specifica che per quanto concerne gli addetti agli info-point la turnazione comprende anche il sabato e la domenica.

**28)** *Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza*

**RISPOSTA:** Si conferma che l'accordo quadro sarà sottoscritto digitalmente

**29)** *Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti goduti, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi*

*sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo.*

**RISPOSTA:** Sul punto, si rimanda alla disposizione di cui al secondo capoverso dell'articolo 4 del capitolato speciale di appalto, specificando che gli elementi sopra indicati dovranno essere rappresentati separatamente nella fattura del relativo mese di competenza

**30)** *In merito all'applicazione della clausola sociale, chiediamo: - di poter conoscere la tipologia contrattuale (ossia se assunti a tempo determinato o indeterminato); - la suddivisione delle 36 risorse per livello (ossia area degli operatori esperti / area degli istruttori / area dei funzionari ed elevata qualificazione);*

**RISPOSTA:** Si rimanda alle risposte già formulate rispetto agli analoghi quesiti di cui ai precedenti punti n. 6) e n. 20).

**31)** *Nell'eventualità in cui le risorse dovessero essere assunte a tempo indeterminato, o nel caso in cui dovessero essere prossimi al raggiungimento dei 36 mesi, chiediamo conferma che: - il rapporto contrattuale legato ad una assunzione in staff leasing o assunzione in somministrazione a tempo indeterminato non abbia una durata inferiore a 12 mesi; - In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta dalla Stazione appaltante, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all'art. 32 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità); - in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l'indennità di disponibilità, così come previsto dall'art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà riconosciuta all'operatore economico l'indennità oraria prevista.*

**RISPOSTA:** La procedura in questione è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico sul quale basare la costituzione di "contratti specifici" di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Per il resto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

II RUP